

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1657
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1657
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
VIANELLO e ROSSANDA BANFI ROSSANA: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1101);	
PERINELLI ed altri: Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (Urgenza) (1152);	
GAGLIARDI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia (Urgenza) (4157)	1657
PRESIDENTE	1657, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684
ALATRI	1681
CAIAZZA	1669, 1684
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1684	
CODIGNOLA 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672, 1674, 1678, 1679, 1680	
GAGLIARDI 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1676, 1678, 1680, 1682, 1683, 1684	
LOPERFIDO 1665, 1666, 1667, 1671, 1672, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680	
MARANGONE	1667, 1670, 1672, 1674, 1682
MORO DINO, <i>Relatore</i>	1658, 1663, 1664, 1666, 1667, 1670, 1671, 1674, 1676, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684

PAG.

ROSATI	1666, 1667, 1670, 1671
SCAGLIA, <i>Ministro dei rapporti con il Parlamento</i>	1671

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bertè e Rampa:

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Natta e Romanato sono sostituiti rispettivamente dai deputati Alatri e Gagliardi per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vianello e Rossanda Banfi Rossana: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1101); Perinelli ed altri: Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1152); Gagliardi ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia (4157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vianello e Rossanda Banfi Rossana: « Nuovo ordinamento dell'Ente

autonomo « La Biennale di Venezia », n. 1101; Perinelli, Franco Pasquale e Luzzatto: « Riorganizzazione dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " », 1152, nonché della proposta di legge Gagliardi, Piccoli, Cavallari Nerino, Moro Dino, Marangone, Montanti, Matteotti, Codignola: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia », n. 4157.

Comunico che ci è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio ed il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali; la II Commissione affari interni non ci ha fatto pervenire il suo parere, tuttavia, essendo già trascorsi i termini prescritti, deve intendersi che vi abbia rinunciato.

Il Relatore, onorevole Dino Moro, ha facoltà di svolgere la relazione.

MORO DINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Ritengo assai opportuno, allo scopo di chiarire in tutti i suoi aspetti il problema che ci sta dinanzi, quello dello Statuto della Biennale di Venezia, cui si intende dare nuova e sistematica definizione legislativa con le tre proposte di legge nn. 4157, 1152 e 1101, sulle quali sono stato nominato relatore, richiamare i precedenti storici. L'Esposizione internazionale d'arte di Venezia venne creata nel 1895 per iniziativa del comune di Venezia con lo scopo di diffondere la conoscenza delle arti figurative e per 35 anni fu presieduta dal sindaco di Venezia ed amministrata dalla giunta comunale, che, per l'organizzazione della Esposizione, si avvaleva della collaborazione di una commissione di artisti e di critici d'arte. La sua origine fu dovuta alla intelligenza ed all'amore profondo per la cultura della classe dirigente veneziana del tempo, dei suoi profondi legami con il mondo della cultura nazionale che amministrò da sé in una feconda collaborazione con le autorità politiche amministrative veneziane l'Esposizione biennale internazionale d'arte. La validità della iniziativa e la giustezza della sua realizzazione si dimostrarono tali che in breve volgere di tempo l'Esposizione divenne uno dei fatti culturali più importanti d'Europa e valse efficacemente ad inserire la cultura figurativa italiana nel più vasto respiro delle correnti internazionali. Di qui il prestigio culturale dell'Esposizione internazionale. Nel 1930 si ha una prima svolta nella vita della Biennale e di conseguenza nella sua funzione soprattutto internazionale.

Con il regio decreto-legge del 13 gennaio 1930, n. 33, il regime fascista, cito testual-

mente, « estendendo i suoi principi di autorità e selezione dalla vita politica e sociale alla vita artistica » la sottrae al comune, ne affida la gestione ad un ente autonomo appositamente istituito e la pone al vertice di una gerarchia delle esposizioni nazionali, gerarchia che, alla sua base, ha le mostre regionali dei sindacati fascisti ed al suo vertice la Quadriennale di Roma. L'ammissione degli artisti italiani viene fondata ormai su questa distribuzione di valori. L'ente è diretto da un comitato di 5 membri, nominato dal Capo del Governo su designazione del podestà di Venezia e su proposta dei Ministri dell'interno, della educazione nazionale e delle corporazioni. Con decreto del 29 agosto 1931 il Capo del Governo approva lo statuto dell'ente, con il quale il comitato direttivo assume tutti i poteri, e viene istituita la figura del segretario generale al quale va tutta la responsabilità della direzione artistica dell'ente (programmi, inviti, composizione delle giurie, delle commissioni, ecc.). Con decreto del 10 febbraio 1936 all'ente viene assegnata anche la gestione e la organizzazione della Mostra cinematografica annuale. Nonostante la totale soggezione della cultura e dell'arte alla politica ufficiale del regime che con questi provvedimenti viene sancita, una partecipazione sempre minoritaria ma in qualche modo ancora apprezzabile degli artisti e degli uomini di cultura alla direzione dell'ente, è assicurata mediante la designazione fiduciaria dei ministeri. Tutto ciò dura fino al 1938, data della estrema involuzione della vita della Biennale e del totale snaturamento delle sue origini e della sua vita. Con il regio decreto-legge del 21 luglio 1938, n. 1517, l'ente viene trasformato radicalmente con l'istituzione di un consiglio di amministrazione, composto dal podestà e dal presidente della provincia di Venezia, dal presidente della Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti, dai rappresentanti del P.N.F. e dei Ministeri della educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare e presieduto da una persona di chiara fama scelta dal Capo del Governo; tutte le nomine sono pertanto di autorità e di competenza della burocrazia ministeriale che vi delega propri alti rappresentanti. La vigilanza sull'ente è esercitata dai Ministri dell'educazione e della cultura popolare cui è demandata anche l'approvazione dei programmi di attività e dei regolamenti delle manifestazioni. La soggezione alla burocrazia ministeriale è aggravata, inoltre, perché l'ente, per l'attuazione dei suoi compiti,

deve avvalersi di tre sottocommissioni (per le arti figurative, per l'arte cinematografica, per la musica ed il teatro) ciascuna delle quali presieduta dall'alto funzionario del competente ministero (di solito un direttore generale) e costituita dal vice podestà di Venezia, da funzionari dello Stato e degli enti locali, da delegati del G.U.F. e dei Sindacati nazionali fascisti dello spettacolo e da alcuni artisti ed esperti.

Il medesimo decreto istituisce anche la carica di Segretario generale della Biennale « consulente artistico di tutte le manifestazioni, al quale spetta in modo particolare l'attuazione delle esposizioni internazionali d'arte figurativa », senza indicare però né la durata dell'incarico né quale organo debba provvedere alla nomina. Tale lacuna è colmata dal Regolamento organico deliberato dal consiglio di amministrazione il 15 novembre 1939, nel quale si stabilisce che anche questa nomina è devoluta al Capo del Governo. È questo l'ordinamento che regola ancora oggi la vita di una grande istituzione culturale quale la Biennale di Venezia, non essendo intervenuta da allora alcuna modifica sostanziale; con la legge del 4 novembre 1951, che ratifica il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 17 aprile 1947, sono stati infatti solo sostituiti i rappresentanti degli enti modificati e dimessi quelli degli enti soppressi.

Queste le ragioni vere del disordine giuridico e funzionale ampiamente riconosciuto da tutti ed al quale si è ritenuto di rimediare almeno in parte con atti amministrativi, spesso in palese contrasto con le norme della legge istitutiva. Ad esempio, il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione e confermato di anno in anno; sono stati istituiti gli incarichi di direttori del Festival del teatro e della musica laddove la legge del 1938 prevede solo quello di direttore della Mostra d'arte cinematografica; le commissioni durano in carica per la preparazione delle manifestazioni, laddove la legge le istituisce per un biennio; le sottocommissioni, specie quelle per la mostra cinematografica, vengono composte con criteri di volta in volta diversi; l'assegnazione degli incarichi ai funzionari dell'ente viene effettuata senza concorso pubblico, come previsto del regolamento organico.

C'è davvero da chiedersi come, nella nuova Repubblica democratica, si sia potuto tollerare per oltre vent'anni un tale stato di cose in contrasto palese con il disposto dell'articolo 33 della Costituzione e con il corretto e normale funzionamento di un ente di tale im-

portanza. Né si può dire che in tutti questi anni siano mancati proposte, voti, suggerimenti per sottrarre la Biennale all'autoritarismo dominante ed adeguarne lo Statuto ai principi democratico-costituzionali. Giova ricordare, in particolare, le iniziative dello stesso ente ancora in regime commissariale, del comune di Venezia, del Ministero della pubblica istruzione, delle Associazioni sindacali degli artisti, degli autori cinematografici, dei critici, di persone di cultura singole ed associate, in innumerevoli congressi, convegni, pubblici dibattiti. Le prime proposte avanzate nel 1947-49 dal comune di Venezia e dai sindacati degli artisti si limitavano a soddisfare interessi settoriali più che a dare indicazioni per una nuova radicale soluzione del problema dello Statuto.

Successivamente uno studio più approfondito del problema e delle complesse e delicate questioni portava a formulare proposte più organiche e complete (quarta sezione del Consiglio superiore delle arti, Commissione di studio del comune di Venezia, primo Congresso unitario degli artisti italiani, Comitato italiano delle arti plastiche dell'UNESCO) che cercavano di equilibrare nella gestione dell'ente l'ingerenza politico-amministrativa con l'indipendenza e le qualificazioni culturali e con la tutela degli interessi sindacali delle categorie interessate. Queste proposte possono riassumersi nella risoluzione del 13 giugno 1967 del consiglio del Comitato italiano dell'*Association Internationale des Arts Plastiques* - UNESCO che affermava « l'esigenza di assicurare all'ente una effettiva autonomia di governo ed una direzione competente responsabile estendendo la partecipazione degli artisti e delle altre categorie interessate anche negli organi direttivi ed amministrativi, attraverso i loro rappresentanti sindacali; di garantire una efficienza ed una continuità operativa mediante l'istituzione di commissioni relative permanenti, rinnovabili ogni biennio, composte da artisti e critici d'arte di indiscussa personalità, designati di fuori da ogni intervento personale e burocratico; di mantenere ben distinti i compiti di direzione ed amministrazione da quelli di elaborazione e di esecuzione del programma artistico-culturale; di affidare al segretario generale esclusivamente funzioni di coordinamento della organizzazione generale e tecnica delle manifestazioni promosse dall'ente ».

Lo stesso consiglio comunale aveva in precedenza proposto che il consiglio di amministrazione fosse formato, in parti uguali, da rappresentanti eletti dalle amministrazioni

comunali e provinciali e dal Governo, proposte in parte riprese dal convegno di studio sulla Biennale del 1957, il quale chiedeva che il nuovo Statuto assicurasse « il carattere specifico di ente autonomo di cultura ».

A sua volta il consiglio provinciale, nella seduta del 9 maggio 1960, ribadiva che il nuovo Statuto « escludesse la preminenza degli elementi burocratici e facesse prevalere, invece, le competenze artistiche e culturali in modo che su tali basi avvenissero le nomine del consiglio di amministrazione, del presidente e dei dirigenti più responsabili ». Anche il Parlamento si è ripetutamente interessato della riforma dello statuto della Biennale e diverse proposte di iniziativa parlamentare sono state presentate fin dalla seconda legislatura, senza tuttavia iniziare mai il loro *iter* parlamentare, dal primo progetto di legge Giaquinto ed altri dell'11 marzo 1958; al secondo progetto di legge Giaquinto ed altri del 29 ottobre 1958; al progetto di legge Marangone-Codignola dell'11 luglio 1959; alla proposta di legge Marangone-Codignola dell'8 aprile 1960; alla proposta di legge Anfuso del 14 ottobre 1959; alla proposta di legge Ponti del 14 ottobre 1960; alla proposta di legge De Grada del 3 novembre 1960; nonché alla proposta di legge Gagliardi del 14 dicembre 1963 fino agli attuali tre provvedimenti in discussione presso l'VIII Commissione.

Giova inoltre ricordare l'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Venezia nella seduta del 2 luglio 1965 e la dichiarazione 67ª della Commissione di indagine presieduta dal collega Franceschini che sottolinea la necessità « di rivedere lo statuto e la struttura della Biennale », « garantendone l'autonomia secondo i seguenti criteri: individuare con chiarezza i compiti evitando commistioni e duplicazioni, scindere l'ufficio di amministrazione da quello di decisione artistica, comporre quest'ultimo con persone indipendenti dalle amministrazioni, di riconosciuta competenza e con breve durata nell'ufficio ».

Appare' chiaro dai precedenti esposti, che il problema fondamentale di un nuovo statuto della Biennale di Venezia consiste nella necessità di assicurare all'istituto la più sicura autonomia politico-amministrativa e la più ampia libertà di scelte culturali insieme con il massimo di funzionalità nel piano operativo. Su questo problema fondamentale ritengo di poter dire che i firmatari dei tre progetti di legge al nostro esame concordano sostanzialmente. Sull'autonomia dell'ente infatti e soprattutto sui suoi compiti, con una

accentuazione delle responsabilità anche internazionali della Biennale, i proponenti sostanzialmente convergono. Gli organi previsti dai proponenti di tutti e tre i progetti di legge, attraverso i quali l'Ente autonomo della Biennale di Venezia svolge la sua attività, sono il presidente del consiglio direttivo, i direttori delle varie manifestazioni, le commissioni incaricate di preparare le singole manifestazioni ed infine il segretario generale. Sulla responsabilità direttiva e sul modo di composizione di tali organismi vi sono talune divergenze fra i proponenti dei tre progetti di legge, che però non paiono insuperabili. Secondo i progetti di legge n. 1152 (Perinelli ed altri) e n. 1101 (Vianello-Rossanda Banfi Rossana) il presidente della Biennale dovrebbe essere il sindaco di Venezia, mentre secondo i proponenti della proposta di legge n. 4157 il presidente dovrebbe essere nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo in una rosa di nomi indicati dal sindaco di Venezia e scelti fra personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale.

Appare' evidente che le proposte di legge Perinelli ed altri e Vianello-Rossanda Banfi Rossana si giustificano su un piano di accentuata « venezianità » della Biennale certo assai apprezzabile ma difficilmente sostenibile se solo si pensi al respiro internazionale dell'istituto, ed al suo compito di organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e soprattutto di curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri paesi. Questi i motivi per cui è preferibile la proposta di legge n. 4157, per cui cadono le eventuali obiezioni che il sindaco di Venezia sottrarrebbe al consiglio comunale la facoltà di indicare la rosa dei nomi, se solo si pone mente al fatto ovvio che nessuna personalità culturale di fama internazionale accetterebbe di essere posta in discussione da un consiglio comunale e che in ogni modo le forze politiche presenti in consiglio hanno la possibilità di esprimere le loro indicazioni di scelta al sindaco, il quale non potrebbe non tenerne conto. Il consiglio direttivo, secondo il progetto di legge Vianello e Rossanda Banfi (Consiglio di amministrazione secondo la proposta n. 1152) dovrebbe essere costituito per il primo da tre membri scelti dal Consiglio comunale, tre dalla Provincia, tre eletti dalla Camera dei Deputati, tre dal Senato della Repubblica e dal Sovrintendente alle anti-

chità e belle arti, mentre secondo i presentatori della proposta di legge n. 1152, il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere formato da 18 membri di cui tre nominati dal Consiglio comunale, tre dal Consiglio provinciale, un professore d'arte, un esperto di teatro, un pittore, un direttore d'orchestra, un professore di architettura nominati dai professori di ruolo nelle Università o nelle Accademie d'arte italiane, dal Presidente dell'accademia di Venezia, un esperto di teatro, tre rappresentanti delle categorie sindacali interessate indicati rispettivamente dalla CGIL, UIL, CISL. Secondo invece i firmatari della proposta di legge n. 4157, il Consiglio direttivo dovrebbe essere costituito dal sindaco di Venezia in funzione anche di vicepresidente, del Presidente dell'amministrazione provinciale, da due membri scelti dal Consiglio comunale e uno del Consiglio provinciale di Venezia, da tre componenti designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, scelti fra pittori, scultori, critici d'arte, autori e critici cinematografici, teatrali e musicali e dal Ministro degli affari esteri, nonché da un membro scelto dalla Regione. Questi nove membri dovrebbero cooptare nel loro seno altri cinque membri, indicati in terne dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, architetti e disegnatori industriali, autori cinematografici e teatrali e musicali, critici d'arte cinematografici teatrali e musicali stabilite dal Ministro del lavoro e dalle associazioni, professionali delle stesse categorie stabilite dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Sulla composizione del Consiglio, come appare evidente, insorgono le maggiori divergenze fra i proponenti. Non pare opportuno accogliere la proposta contenuta nel progetto di legge n. 1152, perché il Consiglio di amministrazione sarebbe costituito da un numero eccessivo di componenti, 18 più il Presidente, e soprattutto per la macchinosità del sistema elettivo previsto per i rappresentanti della cultura, che non dà sufficiente assicurazione di formazione di un Consiglio altamente qualificato sul piano culturale ma anche operante con la necessaria rapidità e funzionalità. Delle due proposte di legge nn. 1101 e 4157, appare preferibile la seconda perché, mentre toglie ogni pesantezza e limitazione burocratica, imponendo ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo di scegliere i propri rappresentanti fuori dagli organici della bu-

rocrazia e fra persone di alto livello culturale, ha il merito indubbio di mantenere i necessari legami fra l'Ente autonomo della Biennale e il potere esecutivo dello Stato, che, in ultima analisi, è chiamato a concorrere con importanti contributi economici e finanziari alla vita della istituzione.

Il segretario generale dell'Ente è previsto sia nelle proposte di legge nn. 1101 e 1152 come un funzionario in pianta stabile, nominato mediante pubblico concorso, mentre nella proposta di legge n. 4157 esso è nominato dal Consiglio direttivo fino alla scadenza del mandato dello stesso ed è eventualmente riconfermato nel mandato.

Questa seconda soluzione appare preferibile perché il segretario generale vi è configurato come il collaboratore più diretto e più responsabile del Consiglio direttivo, su cui incombe la responsabilità della direzione e della gestione dell'Ente e, pertanto, il rapporto fra il consiglio direttivo ed il segretario generale non può non essere fondato su di un rapporto di preminente fiducia, che meno si avrebbe fra un consiglio direttivo e un segretario, sia pure notevolmente qualificato, ma pur sempre funzionario in pianta stabile.

Tutti e tre i progetti di legge prevedono l'istituzione di Commissioni tecniche formate da esperti dei vari settori di attività artistico-culturali con una fondamentale differenza fra il progetto di legge n. 1152 ed i progetti di legge nn. 4157 e 1101. Il progetto di legge n. 1152 ritiene le commissioni responsabili dell'indirizzo culturale ed artistico della Biennale mentre i progetti di legge nn. 4157 e 1101 affidano loro solo poteri di consulenza e di proposte nei confronti del consiglio direttivo. Ritengo che debba affermarsi ancora una volta che lo stesso concetto di autonomia della Biennale, che costituisce il fondamento del problema, impone che la responsabilità della sua conduzione spetti esclusivamente ai suoi organi direttivi che ne rispondono alla Nazione, al Parlamento, alla pubblica opinione nazionale e internazionale e pertanto essa non può essere sottratta al consiglio direttivo nella pienezza della sua legittima costituzione. Per queste ragioni, sono senz'altro da accogliersi le proposte contenute nei due progetti di legge nn. 1101 e 4157, i quali divergono sul numero dei componenti le Commissioni, cinque membri per il progetto di legge n. 1101 e sette per il progetto di legge n. 4157 nonché per le diversità del loro funzionamento. Il progetto di legge n. 1101 prevede che ciascuna Commissione elegga nel proprio seno un

Presidente, mentre il progetto di legge n. 4157 statuisce che le Commissioni sono convocate dal direttore di sezione il quale pure ha il potere di proporre al consiglio direttivo i nomi dei componenti la commissione nel cui ambito egli agisce.

Il relatore ritiene di esprimere alla Commissione VIII il parere che sia preferibile la soluzione contenuta nella proposta di legge n. 4157 perché essa dà maggiore responsabilità al direttore di sezione, che è scelto sulla base di un rapporto fiduciario dal Consiglio direttivo, ed in sostanza al Consiglio direttivo stesso. I due progetti di legge nn. 1101 e 4157 concordano pienamente su una quanto mai opportuna separazione degli incarichi e della responsabilità direttiva sul piano artistico-culturale, dalla vita amministrativa e contabile dell'Ente, prevedendo l'istituzione del direttore amministrativo; il progetto di legge n. 1152 non prevede una particolare regolamentazione in proposito. Il controllo contabile-amministrativo sulla attività della Biennale è affidato ad un Collegio di sindaci-revisori nel numero di cinque, secondo i progetti di legge nn. 1152 e 4157, di sette secondo il progetto di legge n. 1101. I sindaci-revisori dei conti, nominati dai Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, del turismo, del bilancio, dal comune di Venezia, salgono a sette nella proposta di legge n. 1101, perché è prevista anche a questo livello la presenza di tre membri designati dalle associazioni sindacali e di categoria.

Resta da riferire sui mezzi finanziari per assicurare la vita e la funzione della Biennale. Non occorrono molte parole sulle attuali condizioni finanziarie dell'Ente, anche perché i colleghi sanno benissimo quante volte essi abbiano approvato la concessione di contributi finanziari straordinari dello Stato, spesso sotto l'urgenza di assicurare la vita dell'Ente. Basterà dire che, essendo cessati nel 1962 i contributi straordinari per le note restrizioni imposte dalla sfavorevole congiuntura economica, il disavanzo dell'Ente ammontava alla fine del 1964 a lire 324.249.196, ridotto a lire 127.334.679 alla fine del 1965 per l'intervento del comune e della provincia di Venezia con fidejussione di garanzia di un mutuo di lire 200.000.000 contratto dall'Ente con la Cassa di risparmio di Venezia.

Con la legge 31 marzo 1966 lo Stato ha provveduto a prorogare i contributi ordinari dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1966 ed ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente un mutuo di lire 300.000.000.

I progetti di legge al nostro esame prevedono tutti il finanziamento della Biennale con:

- 1) i redditi del suo patrimonio;
- 2) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- 3) i contributi del comune, della provincia di Venezia e della Regione;
- 4) i proventi di gestione;

5) eventuali contributi ed assegnazioni di Enti o privati, con la precisazione, che appare particolarmente opportuna nel progetto di legge n. 4157 che il contributo ordinario dello Stato è iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo a partire dall'anno finanziario 1968. Il progetto di legge citato contiene, inoltre, alcune norme transitorie che prescrivono al nuovo Consiglio direttivo dell'Ente di elaborare il regolamento entro il termine di quattro mesi, con la collaborazione dei sindaci, al Presidente del Consiglio dei Ministri di approvarlo con proprio decreto entro otto mesi, al consiglio direttivo di bandire entro un mese i concorsi pubblici nazionali per l'assunzione del direttore amministrativo, dei conservatori dell'archivio di arte contemporanea, della fototeca, cineteca e discoteca nonché del capo dell'ufficio stampa.

Il relatore ritiene di dover rivolgere ai colleghi della Commissione il più vivo appello affinché il problema dello Statuto della Biennale venga finalmente risolto secondo le aspettative della cultura italiana e del mondo dell'arte. Sulla base del progetto di legge n. 4157, sul quale nella sostanza fondamentale delle proposte converge in particolare la proposta di legge n. 1101, il relatore confida che possa ritrovarsi l'impegno di tutti i gruppi politici che con loro progetti di legge e con varie altre iniziative hanno avvertito da tempo l'esigenza di adeguare la vita e la funzione di una istituzione, della qualificazione e del prestigio della Biennale di Venezia ai principi di autonomia e di libertà della cultura e dell'arte così solennemente sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua ampia e dettagliata illustrazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo se non vi sono obiezioni, di assumere come testo base la proposta di legge n. 4157.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

MORO DINO, *Relatore*. Mi associo alla proposta formulata dal Presidente.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di legge numero 4157 e sulla proposta testé formulata dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di assumere come testo base la proposta di legge n. 4157.

(È approvata).

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli della citata proposta di legge n. 4157.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, assume la denominazione di Ente Autonomo la Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione internazionale d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione internazionale d'arte teatrale;

e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;

f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;

g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

Dall'onorevole Codignola si propongono i seguenti emendamenti al primo comma:

« Sostituire la lettera c) come segue: "provvedere all'organizzazione e alla gestione delle manifestazioni internazionali di arte musicale";

« Sostituire la lettera d) come segue: "provvedere all'organizzazione e alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale" ».

CODIGNOLA. Vorrei fare una considerazione di ordine formale. Alla lettera c) ed alla lettera d) si parla al singolare di « manifestazione internazionale d'arte musicale » e di « manifestazione internazionale d'arte teatrale ». A differenza della Mostra internazionale d'arte cinematografica, queste manifestazioni non hanno una periodicità né una intitolazione precisa; sarebbe, quindi, preferibile usare il plurale, cioè la dizione « delle manifestazioni ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Codignola.

Il Governo propone un emendamento aggiuntivo, alla lettera a), della parola « figurative ».

GAGLIARDI. Nello Statuto ancora in vigore della Biennale, figura la dizione « arti figurative », dizione che appare del tutto impropria in considerazione dell'evolversi dei mezzi di espressione artistica. Si parla, infatti, solo in pochissimi casi di arti figurative, che costituiscono una netta minoranza. È stata usata la dizione « arti contemporanee » ai fini di un perfezionamento della legge, in quanto elimina ogni possibilità di equivoco. La dizione « arti figurative » potrebbe determinare un certo disorientamento negli stessi spettatori, ai quali si dà l'accesso ad una mostra d'arte figurativa che figurativa non è, in quanto costituisce l'espo-

sizione delle arti che il mondo contemporaneo offre alla nostra attenzione. È, quindi, opportuno non specificare, poiché l'arte figurativa come mezzo di espressione artistica poteva essere valido cento anni fa. A mio avviso, specificare ulteriormente la dizione significherebbe limitare le possibilità di esposizione e rischiare di formulare una dizione inesatta.

Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento proposto dal Governo non debba essere accolto.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisognerebbe trovare un'espressione analoga o collaterale per definire la Biennale di Venezia.

GAGLIARDI. La definizione più propria appare quella che figura nell'articolo 1, che è già stato approvato, cioè « Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte ».

MORO DINO, *Relatore*. Ritengo che, accogliendo l'emendamento proposto dal Governo, si possa dare adito a delle perplessità e introdurre un concetto limitativo della definizione dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione ritiene che sia sufficiente la definizione usata nella lettera a) dell'articolo 2, non insisto nell'emendamento testé proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti Codignola proposti alle lettere c) e d) del primo comma.

(Sono approvati).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;

e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;

f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;

g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3, 4 e 5 avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal consiglio direttivo su proposta delle commissioni tecniche di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere e) e g), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

(È approvato).

ART. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e lo spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di Enti e privati.

Dall'onorevole Codignola si propone un emendamento inteso ad invertire le lettere c) e d).

CODIGNOLA. Propongo il citato emendamento per ragioni sistematiche.

PRESIDENTE. È vero che si tratta di una inversione, tuttavia occorre rilevare che il primo contributo previsto è quello dello Stato e tale contributo deve essere quello più sicuro.

CODIGNOLA. Sostanzialmente non si modifica nulla.

PRESIDENTE. Si modifica la precedenza. Poiché la Mostra internazionale d'arte interessa tutta l'Italia, sarebbe opportuno che la stessa resti affidata allo Stato!

MORO DINO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

CODIGNOLA. Non insisto nel citato mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: Il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Poiché nessuno chiede di parlare e poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal presidente e dal consiglio direttivo.

Presidente e membri del consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono membri di diritto del consiglio il sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente, ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo e scelto da una rosa di nomi indicati dal sindaco di Venezia.

Il Presidente eletto dovrà assumere la residenza a Venezia.

Gli onorevoli Loperfido, Rossanda Banfi Rossana, Seroni e Vianello hanno presentato un emendamento al secondo comma, inteso a aggiungere dopo la parola: « personalità », le altre: « che si siano distinte per la loro opera rivolta alla cultura ed all'arte contemporanea ».

LOPERFIDO. Mi pare ovvia questa specificazione.

GAGLIARDI. Anche un mecenate che abbia elargito alcuni miliardi potrebbe essersi distinto per la sua opera in favore dell'arte, non sarebbe, quindi, necessario essere uomini di cultura. A mio avviso, pertanto, sarebbe errato accogliere l'emendamento proposto.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ed il sindaco di Venezia?

GAGLIARDI. Si tratta di uno dei membri di diritto per i quali non si richiede una fama a livello internazionale.

PRESIDENTE. Credo che basti dire: « personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale ».

LOPERFIDO. Penso sia meglio sopprimere le parole: « della cultura e dell'arte » e dire: « personalità di fama internazionale che si siano distinte per la loro opera rivolta alla cultura ed all'arte contemporanea ». Mi sembra una dizione più precisa e più chiara.

GAGLIARDI. A me sembra più generica.

PRESIDENTE. Non so se occorra precisare che ci si riferisce a personalità eminenti della cultura e dell'arte.

MORO DINO, *Relatore*. Mi sembra che il citato emendamento introduca un concetto pericoloso. Lo Statuto della Biennale deve essere modificato perché uomini insigni della cultura e dell'arte possano amministrarla direttamente. Oggi si lamenta che sia sostanzialmente amministrata da burocrati e si vuole restituire l'amministrazione agli uomini di cultura. Accettando l'emendamento Loperfido ed altri, si corre il rischio di vedere nominato Presidente della Biennale anche chi si interessi in vari modi alla cultura ed all'arte, ma che non sia egli stesso un uomo di cultura o un artista. Penso, quindi, che il testo possa assicurare maggiori garanzie su questo punto.

LOPERFIDO. Le preoccupazioni del relatore sono anche le nostre e proprio per questo ci sembra opportuno specificare per ribadire quale debba essere il carattere della Biennale. Dato che questo non è detto specificamente nell'articolo, abbiamo pensato di ovviare a detta precisazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il secondo comma dell'articolo, così com'è proposto, intende riferirsi a personalità che siano davvero della cultura, mentre l'emendamento può dare adito a comprendere anche mecenati dell'arte e della cultura.

LOPERFIDO. Anche il mecenatismo è cultura.

GAGLIARDI. Vi è un mecenatismo che mira a catturare la cultura tendendo a monopolizzarla, mediante forti finanziamenti, in determinate direzioni.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Gagliardi abbiano un certo valore. Prego, quindi, l'onorevole Loperfido di ritirare l'emendamento di cui è primo firmatario, lasciando inalterata la formulazione originaria che è più precisa.

LOPERFIDO. Insistiamo nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Loperfido ed altri, in ordine al quale il Governo si è

dichiarato contrario ed il relatore si è rimesso alla decisione della Commissione.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Codignola ha presentato, al quarto comma, un emendamento sostitutivo delle parole: « dal sindaco di Venezia », con le altre: « dal Consiglio comunale di Venezia ». Identico emendamento è stato presentato dai deputati Loperfido, Rossanda Banfi Rossana, Alatri, Vianello e Seroni.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei rilevare un errore materiale; nel testo si dice « scelto da una rosa »; è evidente che occorre sostituire la dizione con quella di « scelto in una rosa ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, in sede di coordinamento, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

CODIGNOLA. Il terzo comma prevede, tra i membri del Consiglio, il Sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza dell'Ente. Non mi sembra che si possa sostenere che il vicepresidente dell'Ente possa proporre la rosa di nomi entro cui dev'essere scelto il Presidente. Occorre, quindi, prevedere che il Sindaco di Venezia esprima la sua proposta tramite il Consiglio comunale.

MORO DINO, *Relatore*. Mi rimetto alla decisione della Commissione. Tuttavia desidero esprimere una perplessità. L'incongruenza rilevata dall'onorevole Codignola è soltanto apparente, perché occorre richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto importante. Non so quanti uomini di fama internazionale nel campo dell'arte e della cultura siano disposti ad accettare una discussione, che per forza di cose è pubblica, in un Consiglio comunale, sia pure altamente qualificato qual'è il Consiglio comunale di Venezia. Infatti, tale discussione si tradurrebbe nella valutazione, fatta da uomini che sono soprattutto uomini politici, della capacità di persone che hanno acquisito una posizione internazionale sul piano della cultura e dell'arte assai notevole.

ROSATI. È forse opportuno suggerire una formula intermedia, come « sentita la Giunta », per evitare l'inconveniente esposto dal relatore.

MORO DINO, *Relatore*. La Giunta comunale ha carattere piuttosto limitato, mentre occorre dare una certa garanzia ai gruppi politici presenti nel Consiglio. Il Sindaco di Venezia darebbe, appunto, tale garanzia, anche se, ovviamente, non proporrebbe mai una

terna di nomi senza avere preventivamente sentito il parere dei capi-gruppo. Questa soluzione, quindi, dà maggiori garanzie di serietà nella scelta dei nomi ed è espressione democratica della scelta stessa.

Non so se un critico d'arte come il Venturi si sarebbe sottoposto alla discussione da parte di 60 consiglieri comunali; ritengo di no, mentre ritengo che avrebbe accettato di far parte di una terna di nomi indicata dal Sindaco di Venezia anche se concordata preventivamente con i capi-gruppo.

CODIGNOLA. Mi rendo conto della delicatezza della questione, tuttavia ritengo che sia preferibile la formula da me proposta. Infatti, nessun uomo di cultura può ritenersi diminuito a seguito del giudizio espresso da un organo democratico quel è il Consiglio comunale di Venezia; il fatto di essere una personalità non può esimerlo da tale giudizio. È evidente che sarà il Sindaco a proporre al Consiglio comunale i nomi sui quali vi sia un accordo preventivo, ma occorre evitare che sia il vicepresidente ad indicare i nomi tra cui si deve scegliere il Presidente.

MARANGONE. Sono d'accordo con l'onorevole Codignola, anche perché dovendosi scegliere il Presidente tra uomini di cultura e d'arte di fama internazionale, il Consiglio comunale non potrà indicare personalità minori. È logico, quindi, far riferimento ad un organo il più rappresentativo possibile.

LOPERFIDO. Sono d'accordo.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Consiglio comunale non sarà un organo perfetto, ma è evidente che il Sindaco non potrà prescindere dalla volontà del Consiglio.

ROSATI. Desidererei sapere esattamente su che cosa stiamo per votare.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Codignola che recita: « in una rosa di nomi indicati dal Consiglio comunale di Venezia ».

ROSATI. Propongo che si dica: « Sentito il Consiglio comunale di Venezia ».

GAGLIARDI. L'onorevole Rosati teme, quindi, che, se si disponesse altrimenti, un uomo di cultura potrebbe sdegnarsi qualora non ottenesse l'unanimità nel corso di una votazione. Il « sentito », tuttavia, testé proposto non significa votazione del Consiglio e non comporta perciò questo inconveniente.

ROSATI. Non do l'interpretazione del collega Gagliardi all'emendamento dell'onorevole Codignola, perché l'unico modo per sentire il Consiglio è quello di farlo votare; tuttavia, se il sindaco rispetta il Consiglio comunale e l'indicazione è serena, la segui-

rà, ma se, per assurdo, gioca un rapporto di maggioranza e si ha una valutazione che non sia attinente alle capacità culturali dell'interessato per il quale si intende votare, il Sindaco può essere libero di modificare il giudizio del Consiglio, naturalmente motivando tale modificazione.

CODIGNOLA. In tal modo la soluzione proposta sarebbe peggiorativa, perché si darebbe facoltà al vicepresidente di disattendere l'indicazione del Consiglio comunale per la nomina del presidente.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente che il Consiglio comunale è un organo elettivo ed in un periodo pre-elettorale possono verificarsi difficoltà di vario genere. Qualcuno di noi, probabilmente, non otterrebbe la maggioranza in questo momento.

LOPERFIDO. Questo non è un argomento valido.

MARANGONE. Resta, comunque, il disposto che i membri del Consiglio devono scegliere in una rosa di nomi.

MORO DINO, *Relatore*. Desidero precisare che sull'emendamento citato, sono tendenzialmente sfavorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola, cui è favorevole il Governo, e sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statuari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) il presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia;
- d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione e scelto fra pittori, scultori e critici d'arte;
- e) un membro designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e scelto fra gli autori e i critici cinematografici, teatrali e musicali;
- f) un membro designato dal Ministro per gli affari esteri;
- g) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- h) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;
- i) un membro designato dall'ente Regione;
- l) i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti da terne proposte;

1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografica, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le designazioni del sindaco per la nomina del presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del presidente e del consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera l)

devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Dall'onorevole Codignola sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Primo comma, lettera d), sopprimere le parole: " e scelto tra i pittori, scultori e critici d'arte ".

Lettera e) sopprimere le parole: " e scelto fra gli autori e i critici cinematografici, teatrali e musicali ".

Al n. 2 della lettera l) aggiungere il seguente periodo: " I membri di cui alle lettere d), e), g), h), i) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche ".

Secondo comma. Sostituire le parole: " del sindaco " con le altre: " del Consiglio comunale " ».

Avverto che l'ultimo degli emendamenti testè citati risulta improponibile in considerazione della reiezione di identico emendamento proposto all'articolo 8.

Dai deputati Loperfido, Rossanda Banfi Rossana, Seroni, Vianello e Alatri sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Primo comma. Alla lettera d) dopo la parola " scultori " aggiungere le altre " storici e critici d'arte contemporanea ".

Alla lettera e) dopo le parole " i critici " aggiungere le altre: " e gli esperti del cinema, del teatro e della musica ".

Alla lettera g) dopo la parola " Venezia " aggiungere le parole: " di cui uno della minoranza ".

Al n. 1 della lettera l), premettere alle parole " dei critici " le altre " storici e " ».

CODIGNOLA. La proposta di legge prevede che le scelte da parte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo siano fatte nell'ambito delle rispettive categorie e, rispettivamente, fra pittori, scultori e critici d'arte e fra autori e critici cinematografici, teatrali e musicali. Non si prevede, invece, una scelta fra categorie determinate per i membri designati da

parte dei Consigli comunale e provinciale di Venezia.

Pensiamo che questo tipo di scelta possa creare inutili vincoli ed anche equivoci. Non vediamo perché il Ministro della pubblica istruzione non possa scegliere anche fra autori e critici cinematografici, dato che non esiste in realtà una distinzione così netta. Pensiamo, ad esempio, a Moravia: è uno scrittore, e, quindi, un autore, o un critico d'arte o cinematografico? Con la norma al nostro esame si tende, invece, a vincolare la scelta; e d'altra parte, se si determinano delle categorie per le scelte da riservare ai Ministri citati, non si vede perché non si debba fare altrettanto per i membri designati dai Consigli comunale e provinciale.

Propongo, pertanto, di sopprimere ogni indicazione di categorie alle lettere *d*) ed *e*) e di aggiungere al n. 2) della lettera *l*) un comma che specifichi che i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*) e *i*) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte, e così via, cioè entro una larga casistica che offra larghe possibilità di scelta a tutti gli organi ministeriali ed elettivi.

GAGLIARDI. Non avrei nulla da opporre al citato emendamento se non fosse da rilevare che, vincolando alcune delle designazioni, si garantisce la presenza, comunque vadano le scelte, di alcune specializzazioni, evitando di avere anche un consiglio monocoloro che non raccolga tutte le espressioni dell'arte. Questo il motivo per il quale si erano fissati alcuni punti fermi.

CODIGNOLA. Il Consiglio - a mio avviso -, composto a ventaglio, non raggiunge lo scopo. Se, infatti, il Ministro della pubblica istruzione sceglie un critico d'arte e quello del turismo e dello spettacolo un critico musicale, dove sarà possibile reperire i pittori, gli scultori e così dicendo? Se fosse consentita la scelta di tre membri designati dal Ministro della pubblica istruzione, rispettivamente, per ciascuna categoria e così pure per i membri designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, potremmo ottenere lo scopo, ma così si rischia di vedere escluse alcune categorie.

GAGLIARDI. La lettera *l*) recita testualmente: « i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non o inadeguatamente rappresentate, e scelti da terne proposte ». Questi cinque membri hanno, dunque, funzione integrativa rispetto alle categorie che fossero even-

tualmente rimaste escluse. Due sono, quindi, i punti fermi assicurati, in considerazione del fatto che i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo sono i più competenti in materia.

CODIGNOLA. Mi sembra difficile stabilire che il Ministro dell'istruzione non possa indicare un autore teatrale o musicale o che il Ministro del turismo e dello spettacolo non possa indicare un critico d'arte. D'altra parte, se noi indichiamo la rosa entro cui è possibile scegliere, resta pur sempre valida la garanzia prevista dalla lettera *l*).

PRESIDENTE. I Ministri hanno responsabilità diverse rispetto alle amministrazioni provinciali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo attinge anche alla cultura, ma in un settore abbastanza definito, cioè quello che ha riflessi diretti nel mondo dello spettacolo; si tratta, quindi, di una competenza specifica. A mio avviso, confondere le competenze dei Ministri significa confondere le relative responsabilità.

GAGLIARDI. Nel precedente testo della proposta di legge da me presentata e successivamente ritirata, era previsto un rappresentante dei Ministeri interessati, mentre nel provvedimento al nostro esame sono stati esclusi i burocrati ed ammessi soltanto gli uomini di cultura, sia pure designati dai rispettivi Ministeri; quando, infatti, il Ministero interessato vuol far giungere una voce qualificata, opera attraverso il canale prescelto. Poiché, in questo caso, si sceglie un canale che non si richiama a quel determinato Ministero, è possibile che il Ministero stesso lamenti di non avere la facoltà di usarlo come proprio portavoce. Era questa l'esigenza che si intendeva soddisfare.

CAIAZZA. Ritengo che, non specificando, si corre il rischio di nominare membri della burocrazia statale.

CODIGNOLA. La scelta deve sempre avvenire tra autori, critici e via dicendo.

PRESIDENTE. Con l'emendamento dello onorevole Codignola, in sostanza, le categorie rimangono le stesse, ma non si distinguono le categorie tra le quali può scegliere il Ministro del turismo e dello spettacolo e quelle in cui può scegliere il Ministro della pubblica istruzione, confondendo, a mio avviso, le responsabilità.

L'onorevole Loperfido, unitamente agli onorevoli Rossanda Banfi Rossana, Seroni, Vianello e Alatri, ha presentato un emendamento alla lettera *d*) inteso ad aggiungere, dopo la parola « scultori », le altre « storici e critici d'arte contemporanea »; un emenda-

mento alla lettera e) inteso ad aggiungere, dopo la parola « critici », le altre « esperti del cinema, del teatro e della musica »; nonchè un emendamento alla lettera g) inteso ad aggiungere, dopo la parola « Venezia », le altre « di cui uno della minoranza ». Dagli stessi deputati inoltre al n. 1 della lettera l) è stato presentato un emendamento, inteso a premettere alle parole « dei critici » le altre « storici e ».

MORO DINO, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Codignola, in quanto supplisce ad una carenza del testo legislativo che potrebbe anche rivelarsi grave. Infatti, il testo della proposta di legge impone ai Ministri interessati la designazione tra le personalità della cultura o dell'arte, mentre lascia interamente libera la scelta per il Consiglio comunale di Venezia, introducendo un criterio di discriminazione inaccettabile tra due organi che, sia pure a diverso livello, appartengono allo Stato. L'emendamento Codignola offre l'opportuna finalità di porre sullo stesso piano le scelte del Ministero interessato e le scelte del Consiglio comunale.

L'onorevole Gagliardi ha espresso la sua preoccupazione per la possibile commistione nella scelta dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di quelli del Ministero del turismo e dello spettacolo. Mi sembra che tale preoccupazione possa apparire infondata, se si considera che è impensabile che il Ministro della pubblica istruzione designi una personalità senza un preventivo accordo con il Consiglio comunale e con il Ministero del turismo e dello spettacolo. D'altra parte le seguenti lettere del primo comma — in particolare la lettera l) — danno la garanzia che l'eventuale mancata presenza nel Consiglio direttivo della Biennale di personalità di un certo settore può essere supplita dalla designazione fatta dalle associazioni interessate. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla lettera l), secondo la quale fanno parte del Consiglio direttivo cinque membri scelti entro terne indicate dalle associazioni professionali di categoria.

Ritengo che l'emendamento Codignola sia migliorativo dell'articolo 10. Sono, quindi, favorevole alla sua approvazione.

GAGLIARDI. Signor Presidente, non è stato tenuto presente il fatto che abbiamo votato, al secondo comma dell'articolo 8, il principio per il quale tutti i membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale. Quindi, non è vero che manca l'area di designazione entro la

quale si muove il Consiglio comunale, perché nell'articolo 8 è previsto che debba muoversi entro una rosa di uomini d'arte.

MORO DINO, *Relatore*. Non si riesce a capire perché l'articolo 10, per quanto vi sia la precisazione dell'articolo 8, debba comportare ulteriori precisazioni.

GAGLIARDI. Perché attualmente è prevista la presenza di un rappresentante nominato dal Ministro interessato.

PRESIDENTE. Il richiamo del collega Gagliardi all'articolo 8 è giusto e credo sia meglio lasciare la specificazione della categoria, che è generica all'articolo 8.

Per quanto riguarda i membri designati dai Ministri, questi ultimi hanno una competenza e responsabilità diverse. Un Ministro non può sostituirsi all'altro nella scelta fra categorie affini. Il critico d'arte cinematografico, ad esempio, è in rapporto più stretto con il cinema che con la letteratura.

MORO DINO, *Relatore*. Ritengo preferibile accogliere l'emendamento Codignola.

MARANGONE. Tenendo conto dell'articolo 8 non sarebbe necessaria alcuna altra indicazione, ma per esperienza, sono dell'opinione che più specificazioni si apportano e meglio è. L'emendamento Codignola deve eliminare la distinzione che si fa, altrimenti il Consiglio comunale verrebbe ad essere escluso. L'emendamento di cui si tratta, proprio per la sua ampiezza e proprio perché rispecchia un modo di vedere moderno, dovrebbe essere accolto. Occorre, infatti, abbandonare i vecchi schemi, e riconoscere che un uomo di cultura può anche essere un critico d'arte o un critico cinematografico.

ROSATI. Occorre, tuttavia, far riferimento al disposto dell'articolo 8.

MARANGONE. Ritengo che l'emendamento Codignola costituisca una adeguata garanzia.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini del dibattito, occorre rilevare che nell'emendamento Codignola vi sono tre concetti diversi. Il primo è quello di non fare distinzioni per la categoria in cui deve essere scelto sia il rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione, sia quello designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo. In secondo luogo, tutti i membri devono essere scelti entro determinate categorie. In terzo luogo, infine, propone la sostituzione « del sindaco » con « il consiglio comunale ». Ma questo ultimo punto risulta precluso, come ho già avuto occasione di riferire.

L'onorevole Loperfido vuole, invece, eliminare la differenziazione fra i due Ministe-

ri, e integrare le categorie, aggiungendo fra i membri designati dal Ministro della pubblica istruzione gli storici ed i critici d'arte contemporanea ed, alla lettera e), gli esperti del cinema, del teatro e della musica. Quindi, non si propone che di precisare meglio la norma vincolando i Ministri interessati ad una scelta più ampia possibile per evitare ogni formazione di Consiglio monocoloro.

CODIGNOLA. Mi permetto di segnalare che la garanzia che offre l'articolo 8 è relativa, non solo per la genericità della dizione, ma perché, alla lettera f) dell'articolo 10, si parla di un membro designato dal Ministro degli affari esteri senza aggiungere fra quali categorie deve essere scelto. E perché? Perché il membro scelto dal Ministro degli affari esteri si pensa che non debba essere necessariamente un uomo di cultura e che soprattutto debba curare i rapporti diplomatici.

PRESIDENTE. Esiste tuttavia il disposto dell'articolo 8.

CODIGNOLA. Per definire un uomo di cultura basta che sia un laureato.

PRESIDENTE. Deve avere una fama internazionale.

CODIGNOLA. Mi chiedo se esiste una ragione per la quale non si fissano delimitazioni di categoria, mentre le si fissano per gli altri due Ministeri interessati.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento Codignola che dà ampia possibilità di scelta ai due Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Codignola è il più lontano dal testo, sarà posto in votazione per primo.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « e scelto fra pittori, scultori e critici d'arte »; di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « e scelto fra gli autori e i critici cinematografici, teatrali e musicali » di cui alla lettera e) dell'articolo 10.

(Non è approvato).

Restano quindi, preclusi gli emendamenti Loperfido ed altri presentati alle lettere d) ed e).

L'onorevole Codignola propone al n. 2) dell'alinea l) un emendamento inteso a specificare che i membri di cui alle lettere d), e), g), h) e i) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema del teatro e della musica,

critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche.

Ritengo che ciò potrebbe essere pericoloso perché, oltre ad essere già prescritto dall'articolo 8, con l'omissione di una sola categoria, si potrebbero escludere personalità molto importanti. Ritengo che l'articolo 8 sia più generico, ma più completo.

CODIGNOLA. Mi pare che la formulazione dell'articolo 8 sia molto generica e rischi di fare nominare persone che in realtà non abbiano una cultura connessa con particolari materie. Il puntuale riferimento all'articolo 8 nel momento della scelta mi lascia perplesso.

ROSATI. Si potrebbe richiamare l'articolo 8 contenuto nell'emendamento Codignola alla sola ultima parte, secondo la seguente formulazione: « Fermo restando il secondo comma dell'articolo 8, i membri devono essere scelti fra uomini di cultura occupantisi di materie artistiche di competenza della Biennale ».

Con ciò si supererebbero, molte perplessità.

MORO DINO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Codignola.

SCAGLIA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Codignola.

MARANGONE. Come emendamento all'emendamento, proporrei di sopprimere il riferimento alla competenza specifica della Biennale ampliando, come suggeriva l'onorevole Loperfido, l'arco della scelta.

PRESIDENTE. Si tratta di un suggerimento che non tocca la competenza specifica della Biennale.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola, aggiuntivo, all'alinea 2 della lettera l) delle seguenti parole: « I membri di cui alle lettere d), e), g), h) e i) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche ».

(È approvato).

L'onorevole Loperfido ha presentato un emendamento alla lettera g), inteso ad aggiungere dopo la parola « Venezia », le altre « di cui uno della minoranza ».

LOPERFIDO. Il fine dell'emendamento è quello di garantire le minoranze.

MORO DINO, *Relatore*. Non credo opportuno inserire nel provvedimento l'esigenza che le minoranze siano rappresentate. D'altra

parte so per esperienza che le minoranze sono sempre rappresentate in questi organi. Prego, quindi, l'onorevole Loperfido di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

LOPERFIDO. Accolgo la richiesta dell'onorevole relatore e ritiro l'emendamento, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sarei lieto se fosse presentato un ordine del giorno che fissasse il principio per il quale in materia di cultura non si debba tener conto di motivazioni di ordine politico.

L'onorevole Loperfido ha presentato un emendamento all'alinea 1 della lettera l), tendente a premettere alla parola « critici » le altre « storici e ».

CODIGNOLA. Il problema è se esiste una associazione sindacale degli storici.

MARANGONE. Vi sono 12 professori universitari storici d'arte.

LOPERFIDO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 10, risulta così formulato:

ART. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) il presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia;
- d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un membro designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- f) un membro designato dal Ministro per gli affari esteri;
- g) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- h) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;
- i) un membro designato dall'ente Regione;
- l) i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti da terne proposte:

1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei designatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della

pubblica istruzione e dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I membri di cui alle lettere d), e), g), h), i) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche.

Le designazioni del sindaco per la nomina del presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del presidente e del consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera l) devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura degli articoli 11, 12 e 13, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

- a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;
- b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;
- c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1967

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui all'articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20;

m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

(È approvato).

ART. 12.

Il presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità sopra previste ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle funzioni.

(È approvato).

ART. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 gennaio, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo.

L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole « entro il 30 gennaio » con le altre « entro il 30 aprile ». Lo stesso onorevole Codignola ha presentato un emendamento, al quinto comma, tendente ad aggiungere le parole « I membri del collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo ».

CODIGNOLA. Il primo emendamento ha il fine di concedere un più ampio lasso di tempo per la preparazione della relazione amministrativa.

L'altro emendamento concernente le funzioni del Collegio dei sindaci; questi non hanno funzioni deliberanti, ma sarebbe opportuno che assistessero, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio direttivo al fine di seguire l'andamento delle deliberazioni.

MARANGONE. Vorrei rilevare, signor Presidente, che il tormentato *iter* di questa proposta di legge e di altre simili è dovuto proprio alla mancata distinzione, nella terminologia, tra Consiglio direttivo e Consiglio di amministrazione.

È stato possibile risolvere questo grosso problema della Biennale proprio perché all'articolo 11 si parla di Consiglio direttivo ed al Consiglio di amministrazione, a suo tempo proposto, si sostituisce il Collegio dei sindaci, composto dai rappresentanti dei vari

Ministeri interessati, con il compito di curare soltanto la parte amministrativa dell'Ente di cui si tratta. Con la proposta di legge Gagliardi si è riusciti a superare l'*impasse*. Gli uomini di cultura si erano, infatti sempre ribellati al fatto che i Ministri o i Consigli comunali e provinciali designassero i membri direttivi, per cui, distinguendo nettamente i due organi, in Consiglio direttivo e Collegio dei sindaci, è stata superata la più grave difficoltà esistente per la determinazione del nuovo ordinamento della Biennale di Venezia.

MORO DINO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole ai due emendamenti proposti dall'onorevole Codignola. Il secondo, in particolare, permette una maggiore connessione fra i due Collegi, pur mantenendo la distinzione delle loro funzioni. Si tratta di una collaborazione opportuna intesa a non creare due compartimenti stagni, mentre la limitazione posta offre una adeguata garanzia di non ingerenza nelle competenze del Consiglio direttivo.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono anch'io favorevole agli emendamenti Codignola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola proposto al quarto comma dell'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codignola, inteso ad aggiungere al quinto comma dell'articolo in esame, le parole: « I membri del Collegio dei sindaci assistono alle sedute del Consiglio direttivo ».

(È approvato).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

ART. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro direttori rispettivamente per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la fototeca, la cineteca e per la discoteca, il capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 38.

Poiché nessuno chiede di parlare e poiché, non risultano esser stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza assoluta e motivata.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o privato.

Gli onorevoli Loperfido, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Vianello ed Alatri e l'onorevole Codignola hanno presentato rispettivamente un emendamento soppressivo della parola « privato » all'ultimo comma dell'articolo in esame.

CODIGNOLA. La parola « privato » lascia qualche dubbio sulla sua opportunità.

LOPERFIDO. Ritengo che l'illazione sia molto seria ed importante, perché, volendo garantire al Segretario generale l'esercizio continuato delle sue funzioni, riteniamo che la sua appartenenza ad attività di carattere privato possa costituire un elemento di turbativa dell'equilibrio richiesto e che, pertanto, una maggiore garanzia sarebbe offerta dalla assoluta incompatibilità con altre funzioni pubbliche o private.

CODIGNOLA. Ho già detto che per chiarezza mi sembra più opportuno dire « istituzione privata ». Sono senz'altro d'accordo con l'onorevole Loperfido, ma ritengo che non si possa escludere che un dipendente dello Stato o di un Ente pubblico sia designato, e si deve, quindi, stabilire che sia collocato in aspettativa. Si dovrebbe, a mio avviso, aggiungere le parole: « I dipendenti dello Stato o di Enti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni ».

PRESIDENTE. In questo caso dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio.

CODIGNOLA. In caso contrario, non potrebbe neppure essere preso in considerazione. Ritengo, inoltre, che il secondo comma debba essere formulato diversamente affinché sia stabilito che la decisione circa la nomina del Segretario generale deve essere pre-

sa a maggioranza assoluta e motivata dei membri del Consiglio, per evitare un eventuale riferimento alla maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE. Forse è troppo vincolante.

GAGLIARDI. Si intende la maggioranza dei consiglieri in carica, non dei presenti.

PRESIDENTE. Il Governo propone di aggiungere le parole « dei membri del Consiglio ».

CODIGNOLA. E allora si elimini la parola « assoluta ».

GAGLIARDI. Può significare maggioranza più uno dei membri in carica e credo che possa bastare.

PRESIDENTE. Il Governo propone, inoltre, di sostituire come segue l'ultimo comma dell'articolo 14: « Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo di funzioni di dipendenti dello Stato o da qualsiasi altro Ente pubblico o di dipendenti privati. I dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni. Il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge ».

CODIGNOLA. Sono d'accordo perché questo emendamento riassume l'emendamento Loperfido ed altri nonché il mio.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento, proposto dal Governo, al secondo comma dell'articolo 14: aggiungere al comma le parole: « dei membri del Consiglio ».

CODIGNOLA. La parola « assoluta » non ha senso.

PRESIDENTE. Si può dire: « a maggioranza motivata dei membri ».

MORO DINO, *Relatore*. Ma allora eliminiamo anche la parola « motivata ».

GAGLIARDI. « Motivata » significa che deve essere specificata.

MORO DINO, *Relatore*. Ogni decisione che comporta una votazione non può essere che motivata.

CODIGNOLA. Questo si dispone agli effetti dell'impugnativa.

MORO DINO, *Relatore*. Non vedo come una maggioranza di questo genere possa non essere motivata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, così riformulato: Sostituire le parole: « maggioranza assoluta e motivata », con le altre: « a maggioranza motivata dei suoi membri ».

(È approvato).

Sono stati presentati all'ultimo comma due emendamenti concorrenti Loperfido ed altri e Codignola intesi a sostituire le parole « o privato » con le altre « o istituzione privata ». Ricordo che il Governo ha presentato il seguente comma sostitutivo: « I dipendenti dello Stato o di Enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge ».

LOPERFIDO. Se ho ben compreso, la qualità di Segretario generale è compatibile con l'esercizio della libera professione che, d'altra parte, potrebbe essere tale da impegnare gran parte del tempo del Segretario generale.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prevedere l'incompatibilità della qualifica di Segretario generale con una professione potrebbe limitare notevolmente le possibilità di scelta, soprattutto in certi ambienti. Ritengo, ad esempio, che un autore, anche se Segretario generale della Biennale, potrebbe continuare a scrivere trattati.

LOPERFIDO. Sarebbe opportuno sostituire le parole « o privato » con le parole « e con altro impiego o attività professionale privata ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con la integrazione testé proposta dall'onorevole Loperfido.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo e integrato dall'onorevole Loperfido.

(È approvato).

L'articolo 16 risulta pertanto così formulato:

ART. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza motivata dei suoi membri.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi

Ente pubblico o privato e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di Enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Poiché nessuno chiede di parlare, e poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

I 4 direttori di cui all'articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza assoluta.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di Direttore non è compatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o privato.

L'onorevole Loperfido ha presentato un emendamento inteso a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « o privato », con le altre: « con altro impiego o attività professionale privata ».

LOPERFIDO. Ho presentato questo emendamento in quanto ritengo che sia opportuno ripetere la formulazione usata nell'articolo 16.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con lo onorevole Loperfido. Ritengo che sarebbe anche opportuno, al secondo comma, sostituire le parole « a maggioranza assoluta » con le altre: « a maggioranza dei suoi membri ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé proposto dal Sottosegretario Caleffi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Loperfido all'ultimo comma, inteso a sostituire le parole « o privato » con le altre « e con altro impiego o attività professionale privata ».

(È approvato).

L'articolo 18, risulta così formulato:

ART. 18.

I 4 direttori di cui all'articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di Direttore non è compatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o con altro impiego o attività professionale privata.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché all'articolo 19 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e lo porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi relativi all'elaborazione del pro-

gramma delle singole manifestazioni ed ai programmi relativi al loro coordinamento.

Propongono al Consiglio direttivo i nomi dei membri delle Commissioni dei rispettivi settori, di cui fanno parte di diritto, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente ed al segretario generale sui compiti loro affidati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 7 membri esperti nelle relative materie ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni; affianca il Direttore del settore nella loro realizzazione.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo direttore.

La Commissione per le arti contemporanee dura in carica due anni; le altre un anno. I loro membri possono essere riconfermati.

L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento al quarto comma, tendente a sostituire le parole: « La Commissione per le arti contemporanee dura in carica due anni; le altre un anno » con le altre: « Le Commissioni durano in carica due anni ».

CODIGNOLA. Ritengo che sia opportuno prevedere una uniformità nella durata delle Commissioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Loperfido ha presentato un emendamento, al secondo comma, tendente a sostituire le parole « ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni; affianca il direttore del settore nella loro realizzazione », con le altre: « ha il compito di formulare, assieme al proprio direttore, i programmi delle rispettive manifestazioni e di assicurarne la realizzazione ».

LOPERFIDO. Dato che sono previsti quattro Direttori per ciascuna Commissione, per garantire le loro funzioni è bene che ciascun Direttore presenzi alla formazione dei programmi di lavoro.

PRESIDENTE. Potranno solo collaborare alla realizzazione dei citati programmi.

LOPERFIDO. Ne assicurano la realizzazione.

PRESIDENTE. Può accadere che i programmi non siano approvati e si renda necessaria la loro presenza tecnica.

MORO DINO, *Relatore*. Penso che sia opportuno conservare il testo originario perché, accettando l'emendamento, creeremmo una situazione di pericolosità nei confronti del Consiglio direttivo, che, non a caso, è stato così definito perché deve assumere tutta ed interamente la responsabilità della conduzione artistica dell'Ente. I piani devono, quindi, essere approvati dal Consiglio direttivo, che deve assicurarne la realizzazione. Le Commissioni tecniche hanno invece il potere di iniziativa che si esplica nelle proposte al Direttore, cui sono affiancate. Se affidassimo alle Commissioni tecniche anche il compito di realizzare le mostre, diminuirremmo la responsabilità che è propria del Consiglio direttivo dell'Ente, che è stato previsto in modo da determinare le funzioni specifiche dei suoi compiti e le sue precise responsabilità.

Si dice d'altra parte che le Commissioni tecniche affiancano i direttori nella realizzazione dei piani una volta che siano stati approvati dal Consiglio direttivo.

LOPERFIDO. Io insisto, sull'emendamento presentato, in considerazione della genericità della dizione.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sembra anche a me che possa crearsi una situazione pericolosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 20.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Loperfido al secondo comma, non accolto dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo 20.

(Sono approvati).

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento sostitutivo al quarto comma: « Le Commissioni durano in carica due anni ».

MORO DINO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Codignola per un motivo particolare, per non introdurre cioè un criterio di discriminazione fra le Commissioni. Occorre seguire i tempi di attuazione della esposizione Biennale.

GAGLIARDI. Mi permetto di fare osservare al relatore che, intendendo perequare, invece si sperequa. La Biennale ha la durata

di due anni perché organizza una manifestazione ed anche per il tipo monografico che assumono le rassegne cinematografiche, teatrali e musicali che allestisce. Il rinnovo delle Commissioni si rende, quindi, opportuno per molti aspetti, perché non si tratta di un indirizzo unitario logico che deve essere garantito per lungo tempo. Tale indirizzo è garantito dall'Ente in linea generale e, dal punto di vista tecnico, dal direttore della mostra. Se una Commissione non risponde alle sue funzioni, com'è proposta, si può tenere in carica anche per un periodo minore di tempo e lo stesso criterio vale per la mostra d'arte che ha la durata di due anni.

MORO DINO, *Relatore*. Mi permetto di osservare che, a mio avviso, sarebbe legittimo e doveroso accettare l'emendamento Codignola perché assicurerebbero all'Ente un carattere maggiormente unitario anche sul piano tecnico. Oggi il Festival internazionale è annuale, ma potrebbe anche diventare biennale. Vi sono, anzi, proposte di questo tipo, e d'altra parte potrebbe darsi che il Consiglio direttivo dell'Ente preferisca adottare un criterio unitario nelle manifestazioni artistiche. In considerazione, infatti, dell'attenzione della pubblica opinione sull'argomento, si è determinato un fenomeno artistico che non si esprime solo in arte figurativa, ma che si estende al campo teatrale e musicale; sicché, assicurando alle Commissioni una permanenza in carica biennale anziché annuale, si avrebbe la garanzia che le proposte delle Commissioni stesse saranno unitarie.

GAGLIARDI. Occorre rilevare che la Commissione che dura in carica due anni organizza una sola mostra.

PRESIDENTE. Per riassumere, il relatore è favorevole all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Codignola.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è favorevole al citato emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola insiste per la votazione del suo emendamento?

CODIGNOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 21, 22, 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, ne darò

lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 21.

La Biennale può avvalersi anche dalla collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli.

La nomina viene effettuata su proposta del Direttore competente dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

(*È approvato*).

ART. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

(*È approvato*).

ART. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal Regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

(*È approvato*).

ART. 24.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore e una fototeca, una cineteca e una discoteca diretti da altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

CODIGNOLA. Che cosa significano le parole del secondo comma « dell'ammontare delle spese di patrimonio »? Si tratta forse delle spese patrimoniali?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proporrei di sostituire, al primo comma, la parola « successiva » con l'altra « dello stesso anno ».

GAGLIARDI. In ordine all'osservazione dell'onorevole Codignola, vorrei rilevare che esiste un doppio bilancio, costituito dalle spese di gestione e dalle spese di investimento. In ordine all'emendamento, invece, proposto dal Governo, sono dell'avviso di non modificare il testo della proposta di legge.

CODIGNOLA. A mio avviso una cosa è il bilancio patrimoniale, altra cosa sono le spese di investimento.

GAGLIARDI. Le spese di patrimonio sono le spese di investimento, per esempio quelle sostenute per acquisire materiale come cornici, tavoli e via dicendo.

PRESIDENTE. In sostanza, siamo tutti d'accordo sul fatto che il patrimonio può diminuire o aumentare in rapporto alle spese di investimento o di consumo.

CODIGNOLA. Propongo di sostituire le parole « le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio » con le altre « le variazioni patrimoniali ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non insisto nell'emendamento proposto al primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé presentato dall'onorevole Codignola.

(È approvato).

L'articolo 25 risulta così formulato:

ART. 25.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 26 e 27 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, e non ne è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non dietro deliberazione del Consiglio direttivo.

(È approvato).

ART. 27.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze nei capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

Alla fine di ogni esercizio il Presidente dell'Ente è tenuto ad inviare il conto consuntivo dell'Ente corredato dalla relazione approvata dal Consiglio direttivo e quella del Collegio dei sindaci ai Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo, al Consiglio comunale, al Consiglio provinciale di Venezia ed alla Corte dei conti.

LOPERFIDO. Signor Presidente, poiché il Governo ha presentato un emendamento che non conoscevamo, vorrei chiederle di accantonare temporaneamente l'articolo 28 per consentirci di esaminarlo adeguatamente e di assumere un conseguente atteggiamento.

ALATRI. Finora non abbiamo potuto prendere visione del testo e, purtroppo, oggi, per una coincidenza, l'onorevole Vianello non può partecipare alla seduta. Chiediamo, pertanto, alla comprensione della Presidenza di accantonare l'articolo in questione per darci la possibilità di esaminarlo. Non credo che il ritardo di due o tre giorni possa compromettere nulla.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare temporaneamente l'esame dell'articolo 28.

(Così rimane stabilito):

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 maggio 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 939.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del direttore amministrativo.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe opportuno sostituire la fine del secondo comma, dopo le parole « del Presidente » con le altre: « del Segretario generale e del direttore amministrativo ».

MORO DINO, *Relatore*. Ritengo sia opportuno lasciare inalterato il testo della proposta di legge, in quanto, accettando la modifica proposta dal Governo, ingenereremmo una pericolosa confusione di poteri. Inoltre, ritengo che i mandati debbano essere firmati sempre dalle stesse persone. Del resto il Segretario generale ha funzioni diverse.

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe eccessivo, d'altra parte, prevedere che i mandati debbano essere firmati da tre persone.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Poiché agli articoli 30, 31, e 32 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'En-

te, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 31.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

(È approvato).

ART. 32.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura:

ART. 33.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, articolo 62 del regio decreto-legge 11 luglio 1907, n. 560, nonché dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Il Governo propone di sopprimere al primo comma le parole: « articolo 62 del regio decreto legge 11 luglio 1907, n. 560... ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il mantenimento delle citate parole.

(Non è approvato).

L'articolo 33 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 33.

La Biennale è esente, in via permanente, dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nonché dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso:
(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo 33-*bis*:

ART. 33-*bis*.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'ente autonomo La Biennale di Venezia sono esenti da ogni tributo diretto o indiretto, sia erariale che comunale o provinciale, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

MARANGONE. Io speravo esattamente nel contrario, signor Presidente, cioè che ogni adesione venisse fortemente tassata.

MORO DINO, *Relatore*. Mi risulta che il Ministero degli esteri aveva in animo di presentare un disegno di legge per regolamentare questa materia che è oggetto del contenzioso diplomatico. Ha, invece, presentato questo emendamento che io ritengo sia bene accogliere, sia per dare un sempre maggiore incremento alla Biennale, sia per dare una regolamentazione giuridica ad una situazione già di fatto esistente.

PRESIDENTE. Vi avverto, onorevoli colleghi, che su questo articolo aggiuntivo dovremo chiedere comunque il parere della V Commissione bilancio, implicando esso una diminuzione degli introiti dello Stato. Del resto non si potrebbe approvare nella seduta odierna il provvedimento, visto che abbiamo dovuto accantonare l'articolo 28.

GAGLIARDI. Il problema non riguarda tanto questo aspetto della questione (ritengo che prima della chiusura della Camera esso possa essere risolto) quanto il fatto che, essendo provvisori tutti gli organi attuali, si profila la necessità di dare stabilità alle scadenze delle mostre.

PRESIDENTE. La Commissione si limiterà ad approvare l'articolo in via di principio, al fine di trasmetterlo alla V Commissione bilancio per le eventuali implicazioni finanziarie.

Pongo in votazione, quindi, il principio base dell'articolo 33-*bis* di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Il Governo propone altresì i seguenti emendamenti aggiuntivi:

ART. 33-*ter*.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo La Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

ART. 33-*quater*.

Le agevolazioni di cui all'articolo 33-*bis* decorrono dal 1° gennaio.

Poiché i citati articoli sono strettamente collegati con l'articolo 33-*bis*, ne pongo in votazione il principio base, al fine di trasmetterli per il prescritto parere alla V Commissione bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

ART. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale d'arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di anni 18.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

ART. 35.

In caso di scioglimento dell'Ente il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà con proprio decreto alla nomina di un liquidatore ed a passare in proprietà al comune di Venezia il patrimonio.

Il Governo e l'onorevole Codignola ne propongono la soppressione.

MORO DINO, *Relatore*. Sembra che per sopprimere l'Ente Biennale sia necessaria una legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 35.

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, soppresso l'articolo 35.

Do lettura degli articoli 36 e 37 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 37.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38:

NORME TRANSITORIE

ART. 38.

Con apposito Regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo, e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del Regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei Sindaci di cui all'articolo 14.

Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del direttore amministrativo, dei Conservatori e del capo dell'ufficio stampa, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di cui sopra.

GAGLIARDI. Sostengono i dipendenti dell'Ente che il penultimo comma dell'articolo

non rappresenta una tutela per chi è in servizio ad esempio da 30 anni, visto che deve affrontare un concorso esterno. Chiedono, pertanto, se sia possibile la soppressione del suddetto comma.

MORO DINO, *Relatore*. Mi rendo conto delle ragioni che inducono a chiedere la soppressione del comma, ma chiedo che sia mantenuto perché, se vi rinunciassimo, certamente il concorso non si farebbe e, quindi, mentre si rinnova profondamente il Consiglio direttivo, in sostanza si lascerebbe la situazione immutata. Ritengo d'altronde che, trattandosi di pubblico concorso, nulla vieta che, in sede di valutazione dei titoli, siano tenuti in particolare considerazione quelli di chi ha già prestato servizio.

GAGLIARDI. L'onorevole relatore, si è posto il caso di coloro che, già in servizio, non hanno i titoli richiesti dal bando di concorso?

MORO DINO, *Relatore*. In tal caso rinunciamo allora a rinnovare l'Ente.

GAGLIARDI. Si procede, allora, al rinnovo dell'Ente in via di principio; senza tener conto dei diritti presenti del personale!

MORO DINO, *Relatore*. Il bando di concorso terrà conto, nelle valutazioni, degli anni di servizio prestati.

GAGLIARDI. Il primo comma dell'articolo pone questa garanzia tuttavia occorre, anche in questo caso, procedere *cum grano sativis*. Quando si aggiunge quello che è detto al quarto comma si pongono già nel regolamento determinate direttive che, invece, sarebbe bene fossero decise dal Consiglio in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Dal regolamento può essere previsto tutto.

MORO DINO, *Relatore*. Vi sono previsti posti nuovi che attualmente non esistono e se si sopprime il quarto comma si dà al Consiglio direttivo anche il potere di non bandire il concorso.

GAGLIARDI. Non vi è bisogno di una legge per bandire un concorso e, se si farà per posti già coperti, si rischia di declassare personale che svolge da anni la sua attività con grande abilità e dedizione, sicché, sul piano esecutivo, il laureando o l'autodidatta può essere estromesso anche se il suo lavoro dà ottimi frutti da 20 anni.

MORO DINO, *Relatore*. Non voglio condannare nessuno. Sia chiaro che il Consiglio direttivo ha il compito di dare all'Ente una struttura organica, ma se non lo vincoliamo a dare tale struttura possiamo essere certi che

tale organica struttura l'Ente autonomo la Biennale non l'avrà mai. D'altra parte il problema sollevato non può essere pregiudicato dal disposto del quarto comma, perché le Commissioni saranno tenute ad una particolare valutazione dei titoli del personale già in servizio. Diverranno dei diritti acquisiti. Se poi si parla di titoli di studio, non so se il posto di conservatore possa essere affidato ad un non laureato. Deve in proposito decidere il Consiglio direttivo.

GAGLIARDI. Il bando di un pubblico concorso nazionale per l'assunzione di personale sarebbe necessario a completare gli organici.

CAIAZZA. Si potrebbe stabilire che il regolamento determinerà norme transitorie per il personale attualmente in servizio.

PRESIDENTE. Perché dobbiamo fissare un limite per il Consiglio direttivo in questa materia?

GAGLIARDI. Il limite è là dove sono indicati i posti per i quali occorre bandire il concorso, e dove non si specifica che i concorsi debbano essere banditi per i posti scoperti.

PRESIDENTE. A me sembra opportuno indicare i posti che debbono essere ricoperti sì che coloro, che prestano servizio da tanto tempo e che sono meritevoli, avranno questo vantaggio rispetto agli altri.

MORO DINO, *Relatore*. Onorevole Gagliardi, vi sono in sostanza quattro posti che non sono previsti nel ruolo organico.

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardi ha presentato un emendamento soppressivo del quarto comma. In via subordinata lo stesso onorevole Gagliardi ha presentato un emendamento, inteso a sostituire l'ultima parte del quarto comma, dopo le parole « per l'assunzione del », con le altre « personale ritenuto necessario per completare gli organici ».

MORO DINO, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di entrambi gli emendamenti, poiché ritengo opportuno lasciare inalterato il testo della proposta di legge.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara contrario all'approvazione di entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del quarto comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato in via subordinata dall'onorevole Gagliardi, di cui ho dato testé lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 39 e 40 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 39.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri la rosa di nomi per la scelta del Presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli Enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera l) dell'articolo 10.

(*È approvato*).

ART. 40.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera z) dell'articolo 10 provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame delle parti rimaste temporaneamente accantonate, è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO